"A.N.ITA."-ASSOCIAZIONE NATURISTA ITALIANA

Sezione Toscana

Responsabile regionale: Nome e cognome Via. . . Città tel. . . .

> Dott.ssa ... Procura della Repubblica c/o Pretura Circondariale di Livorno Via De Larderel, 82 57100 LIVORNO

Pisa, 18 gennaio 1995

OGGETTO: Procedimento penale **n. 4961/95** a carico di ... omissis ... e altri naturisti per fatti avvenuti in località Romito (LI) in data 16.07.1995 (ipotesi di reato: art. 726 c.p.).

Gent.ma Dott.ssa ...,

in qualità di responsabile Regionale dell'Associazione Naturisti Italiani (A.N.Ita) vorrei fornire alcune informazioni sul caso in oggetto.

Il giorno 16.07.1995, a seguito di un intervento della Polizia di Stato, sono state denunciate per atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) circa 25 persone che prendevano il sole completamente nude sugli scogli del Romito. Fra queste persone ci sono anche alcuni soci dell'A.N.Ita., come il Sig. . . . con la moglie Sig.ra

È nostra convinzione che il reato contestato non appaia configurabile per i motivi seguenti:

- gli scogli del Romito sono frequentati da naturisti da almeno 20 anni. Si tratta di una zona molto circoscritta e di difficile accesso. Vi si accede, infatti, solo scendendo per un sentiero molto ripido e pericoloso. La zona dove si ritrovano i nudisti non è visibile dalla strada;
- la mera esposizione del corpo nudo al sole non può essere considerata attività indecente. Per noi naturisti si tratta solo di un modo per meglio accostarsi alla natura che ci circonda, senza barriere artificiose;
- il naturismo è praticato da molte persone ed è senz'altro accettato come cosa legittima dalla maggioranza della popolazione. Si tratta infatti di una sana attività ricreativa che niente ha da spartire con atteggiamenti provocatori;
- in precedenza il Tribunale di Livorno era già stato chiamato a pronunciarsi su fatti analoghi. Mi riferisco in particolare alle denunce avvenute in San Vincenzo nel corso

del giugno 1993. In quel caso la fase istruttoria si era conclusa con una richiesta di archiviazione perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato" (proc. n. 8130/93). La richiesta di archiviazione era stata pienamente accolta dal GIP con delibera n. 7179/94 del 13.5.94. Allego copia di entrambi i documenti;

- nel corso del 1995 si sono avute almeno altre due sentenze favorevoli alla pratica del naturismo sulle spiagge italiane. Mi riferisco ai pronunciamenti del Pretore di La Spezia (Dott. G. C. Cipolletta) e del Pretore di Ravenna (Dott.ssa D. Di Fiore). Copia di entrambe le sentenze è allegata;
- eventuali segnali di insofferenza e di intolleranza da parte di una sparuta minoranza di cittadini sono da imputarsi ad una sostanziale ignoranza su cosa sia il naturismo e sulle motivazioni che ne formano il fondamento. Anche a scopo divulgativo, l'Anita ha iniziato a pubblicare con cadenza trimestrale la rivista *Italia Naturista* di cui allego una copia.

Da quanto esposto, appare chiaro che la pratica del nudismo in quella zona non può essere considerata attività illecita da perseguire penalmente. È molto triste che accadano ancora fatti del genere a danno di cittadini che non hanno certamente violato alcuna norma.

Resto a sua disposizione per eventuali chiarimenti sul caso.

Cordiali saluti,

Firma

Allegati:

- 1. copia della richiesta di archiviazione 8130/93 e della delibera del GIP 7179/94 del Tribunale di Livorno;
- 2. copia della sentenza di La Spezia;
- 3. copia della sentenza di Ravenna;
- 4. rivista Italia Naturista.